

## **Punti di contatto LSerFi-LIsFi per i membri dell'OAD FSA/FSN**

Questo contributo non intende illustrare in modo generale le regolamentazioni connesse alla legge sui servizi finanziari («[LSerFi](#)») e alla legge sugli istituti finanziari («[LIsFi](#)»), entrate in vigore il 1° gennaio 2020. La seguente panoramica intende piuttosto illustrare in modo specifico ai membri dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e dei notai OAD FSA FSN dove potrebbero avere punti di contatto e corrispondenti obblighi in virtù della legislazione della LSerFi e della LIsFi nell'ambito della loro attività al di fuori del settore monopolistico.

### **1. Temi oggetto di regolamentazione**

#### **a. LSerFi**

La LSerFi ha lo scopo di proteggere i clienti dei fornitori di servizi finanziari e di creare condizioni comparabili per la fornitura di servizi finanziari da parte di tali fornitori. Oltre al consolidamento di altre leggi, come in particolare della legge sugli investimenti collettivi («[LICol](#)»), si tratta in particolare di sancire obblighi di comportamento per i fornitori di servizi finanziari.

La LSerFi ha inoltre introdotto ex novo una sorveglianza minima del mercato a livello dei consulenti in materia di investimenti che forniscono consulenza su strumenti finanziari senza un rapporto di mandato.

Analogamente, la LSerFi statuisce obblighi per la creazione e l'offerta di strumenti finanziari. In particolare quest'ultimo punto risulta familiare in quanto proveniente dal campo d'applicazione della LICol ed è ora applicato in linea di principio a tutti gli strumenti finanziari.

#### **b. LIsFi**

La LIsFi ha lo scopo di proteggere gli investitori e i clienti degli istituti finanziari e di garantire la funzionalità del mercato finanziario. In questo contesto sono in parte riprese regolamentazioni concernenti istituti finanziari già autorizzati in precedenza dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari («[FINMA](#)»), come ad esempio i gestori di patrimoni collettivi. La novità, rilevante in particolare dal punto di vista dei membri dell'OAD FSA FSN, consiste nel fatto che i gestori patrimoniali e i trustee sono stati inseriti nel campo

d'applicazione della LIsFi e quindi assoggettati all'obbligo di autorizzazione e alla vigilanza prudenziale da parte della FINMA.

### c. Termini transitori

Sia la LSerFi che la LIsFi prevedono termini transitori. Tali termini dipendono tuttavia fortemente dalla rispettiva attività, sia per quanto attiene al loro contenuto che riguardo alle relative tempistiche.<sup>1</sup> Anche se finora un membro dell'OAD non ha intrapreso nulla nell'ottica della LSerFi o della LIsFi, si applicano ancora determinati termini transitori e si può inoltre tentare di recuperare i termini scaduti.

## 2. Punti di contatto nell'attività

### a. LIsFi

In considerazione della regolamentazione più invasiva della LIsFi, è opportuno esaminare dapprima la sua applicabilità. Dal punto di vista dei membri dell'OAD FSA FSN, si deve partire dal presupposto che eventuali punti di contatto sorti solo in seguito all'introduzione della LIsFi siano presenti principalmente nell'ambito della gestione patrimoniale o dell'esercizio di una funzione di trustee.

Dal 1° gennaio 2020, sia l'esercizio della gestione patrimoniale sia quello della funzione di trustee sono considerati attività di un istituto finanziario soggetto all'obbligo di autorizzazione da parte della FINMA. In proposito è inoltre importante osservare che la promozione di questi servizi, ad esempio sulla homepage dello studio legale, è consentita solo con una relativa autorizzazione.

Secondo la definizione legale, per **gestore patrimoniale** s'intende chiunque, a nome e per conto di clienti, può disporre, su mandato, dei valori patrimoniali dei clienti conformemente all'articolo 3 lettera c numeri 1-4 LSerFi<sup>2</sup> (**servizi finanziari**) in connessione con **strumenti finanziari**<sup>3</sup>. Riassumendo, il rinvio alla LSerFi può essere definito come un'attività concernente

---

<sup>1</sup> Il periodo transitorio entro il quale gli intermediari finanziari regolamentati dagli OAD possono presentare alla FINMA una domanda di autorizzazione come gestori patrimoniali o trustee dura fino al 31 dicembre 2022 (art. 74 cpv. 2 [LIsFi](#)). Il periodo transitorio per l'adempimento da parte di tutti gli istituti finanziari dei relativi obblighi di comportamento ai sensi della [LSerFi](#) dura fino al 31 dicembre 2021 (art. 95 cpv. 4 [LSerFi](#)).

<sup>2</sup> Art. 3 lett. c [LSerFi](#): «[Ai sensi della presente legge s'intende per] *servizi finanziari*: le seguenti attività fornite ai clienti:

1. l'acquisto o l'alienazione di strumenti finanziari,
2. l'accettazione e la trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari,
3. la gestione di strumenti finanziari (gestione patrimoniale),
4. la formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti),
5. la concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari;».

<sup>3</sup> Art. 3 lett. a [LSerFi](#): «[Ai sensi della presente legge si intendono per] *strumenti finanziari*:

1. i titoli di partecipazione:
  - i valori mobiliari sotto forma di azioni, inclusi i valori mobiliari equiparabili ad azioni, che conferiscono diritti di partecipazione o diritti di voto, quali i buoni di partecipazione o i buoni di godimento,
  - i valori mobiliari che, in caso di conversione o di esercizio del diritto cartolare ivi incorporato, consentono l'acquisto di titoli di partecipazione di cui al primo trattino, non appena detti valori sono annunciati per la conversione,
2. i titoli di credito: i valori mobiliari che non sono titoli di partecipazione,
3. le quote in investimenti collettivi di capitale secondo gli articoli 7 e 119 della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi ([LICol](#)),
4. i prodotti strutturati, segnatamente i prodotti a capitale garantito, i prodotti a rendimento massimo e i certificati,
5. i derivati di cui all'articolo 2 lettera c della legge del 19 giugno 2015 sull'infrastruttura finanziaria,
6. i depositi il cui valore di rimborso o tasso d'interesse dipende da un rischio o da un corso, esclusi i depositi il cui tasso d'interesse è vincolato a un indice sui tassi d'interesse,

il patrimonio dei clienti svolta in virtù di una procura e in relazione a strumenti finanziari. Ciò potrebbe ad esempio essere rilevante laddove un avvocato investa valori patrimoniali della clientela depositati (escrow) nel lasso di tempo in cui tali valori restano inutilizzati prima che siano impiegati per il loro scopo vero e proprio. Ciò vale anche se il loro scopo è connesso all'ambito di monopolio degli avvocati.

Secondo la definizione legale, per **trustee**<sup>4</sup> s'intende chiunque, in base all'atto che istituisce un trust ai sensi della Convenzione del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, gestisce a titolo professionale un patrimonio distinto nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispone. In questo caso, l'applicazione della LIsFi dipende effettivamente dalla designazione della persona interessata (o di un trustee organizzato secondo il diritto societario) quale trustee. D'altro canto, un'attività quale ad esempio quella di protector, qualora il protector stesso possa eseguire decisioni con effetto sul patrimonio del trust, può da parte sua essere considerata materialmente come gestione patrimoniale.

Inoltre, in entrambi i casi deve sussistere un'attività a titolo professionale<sup>5</sup>. I valori soglia si ispirano a quelli previsti dalla legge sul riciclaggio di denaro («[LRD](#)») per gli intermediari finanziari sottoposti alla sorveglianza degli OAD.

In determinati casi sono possibili deroghe al campo d'applicazione. Ciò potrebbe essere rilevante per i membri dell'OAD FSA FSN specialmente in caso di Single Family Office, la cui attività rientra nel campo d'applicazione della LRD, ma non necessita di un'autorizzazione quale gestore patrimoniale.

Le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione sono tuttavia molto più severe di quelle previste per gli intermediari finanziari sottoposti alla sorveglianza degli OAD ai sensi della LRD. Oltre ai requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale, sussistono anche condizioni personali per la gestione e requisiti organizzativi per l'esercizio operativo ed eventualmente per l'organo supremo di direzione<sup>6</sup>. In proposito, devono essere rispettate prescrizioni in materia di indipendenza<sup>7</sup>, a seconda della dimensione dell'azienda o dell'entità dell'attività. Inoltre, la LIsFi stabilisce prescrizioni in materia di capitalizzazione e di liquidità o garanzie parzialmente equivalenti<sup>8</sup>.

Purtroppo, a causa della nuova legislazione e della mancanza di prassi giudiziaria e amministrativa, sussistono numerose incertezze, come ad esempio nell'ambito della detenzione a titolo fiduciario di strumenti finanziari per i clienti. In caso di dubbio è utile richiedere un chiarimento presso la FINMA o una consulenza giuridica specialistica per chiarire la propria attività. Una violazione delle leggi sui mercati finanziari, a cui la LIsFi appartiene, è severamente sanzionata dalla FINMA e dal Dipartimento federale delle finanze.

---

7. le obbligazioni di prestito: le quote di un prestito complessivo soggette a condizioni uniformi;».

<sup>4</sup> Cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b in combinatio disposto con l'art. 2 [LIsFi](#).

<sup>5</sup> Cfr. art. 3 lett. d [LSerFi](#) e art. 3 [LIsFi](#) in combinato disposto con l'art. 19 [OIsFi](#).

<sup>6</sup> Cfr. art. 7 [LIsFi](#).

<sup>7</sup> Cfr. art. 33 cpv. 3 [LIsFi](#) in combinato disposto con l'art. 53 [OIsFi](#).

<sup>8</sup> Cfr. art. 3 lett. d [LSerFi](#).

Un'autorizzazione secondo la LIsFi non può tuttavia essere rilasciata unicamente in vista di un'eventuale attività, come avviene nel caso di un'autorizzazione dell'OAD. Nella domanda di autorizzazione la FINMA richiede, tra l'altro, un businessplan dettagliato, che illustri chiaramente l'attività per la quale s'intende ottenere un'autorizzazione.

Inoltre, prima di decidere di chiedere un'autorizzazione, è necessario valutare anche i costi. I costi della procedura di autorizzazione contemplano, oltre alle proprie spese, soprattutto i costi della consulenza e dell'esame preliminare da parte dell'organismo di vigilanza. Altri costi sono generati dalla FINMA. Nell'ambito del mantenimento dell'autorizzazione potrebbero risultare soprattutto costi per la creazione della necessaria indipendenza di determinate unità organizzative, sia mediante un'esternalizzazione sia mediante la creazione di una struttura interna. Inoltre, i costi di esame da parte di una società di audit abilitata saranno più elevati di quelli sostenuti nell'ambito di un'affiliazione all'OAD. Oltre a ciò, si devono sostenere permanentemente costi per l'organismo di vigilanza e la FINMA.

## **b. LSerFi**

La LSerFi si rivolge ai fornitori di servizi finanziari, ai consulenti alla clientela, nonché ai produttori e agli offerenti di strumenti finanziari. Per i membri dell'OAD FSA FSN la categoria dei fornitori di servizi finanziari dovrebbe essere la più rilevante per quanto concerne la loro attività. I **fornitori di servizi finanziari**<sup>9</sup> sono persone che svolgono per i clienti le seguenti attività: l'acquisto o l'alienazione di strumenti finanziari, l'accettazione e la trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari, la gestione patrimoniale, nonché la formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti). In questo contesto, **strumento finanziario**<sup>10</sup> è un termine ampio, con cui si indicano titoli di partecipazione, titoli di credito, investimenti collettivi di capitale, prodotti strutturati, derivati e altri strumenti. Rientrano nella definizione legale anche l'attività di concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari, che in questa sede dovrebbe essere meno rilevante. Per i fornitori di servizi finanziari, la LSerFi stabilisce essenzialmente **regole di comportamento**<sup>11</sup>, che essi devono applicare nei confronti dei clienti. Tali regole sono più o meno rigorose ed estese a seconda che il cliente sia classificato come cliente privato, cliente professionale o cliente istituzionale.

I trustee non sono assoggettati a tali obblighi anche se sottostanno all'obbligo di autorizzazione in qualità di istituti finanziari. Per contro, essi si applicano ai gestori patrimoniali.

La gestione patrimoniale su mandato deve quindi rispettare, oltre ai requisiti per l'autorizzazione secondo la LIsFi, anche le prescrizioni della LSerFi. Per i membri dell'OAD FSA FSN la cui attività disciplinata dal diritto in materia di mercati finanziari non è soggetta ad autorizzazione secondo la LIsFi, esiste tuttavia il rischio che la loro attività, anche se non esercitata su mandato, sia qualificata come servizio finanziario e soggiaccia alla LSerFi. Questo rischio sussiste soprattutto nell'ambito della **consulenza in investimenti**, che fa parte

---

<sup>9</sup> Cfr. art. 3 lett. d [LSerFi](#).

<sup>10</sup> Cfr. art. 3 lett. a [LSerFi](#).

<sup>11</sup> Cfr. art. 7 ss. [LSerFi](#).

dei servizi finanziari disciplinati dalla LSerFi. In sostanza, si è in presenza di un'attività di consulenza in materia di investimenti quando a un cliente sono forniti consigli su strumenti finanziari, a titolo professionale. Il **carattere professionale**<sup>12</sup> è in tal caso definito diversamente rispetto a quanto avviene nella LIsFi e la sussistenza dello stesso deve essere supposta già in caso di redditi bassi generati mediante la consulenza. Sebbene a tal fine non sia necessaria un'autorizzazione della FINMA, la LSerFi pone tuttavia esigenze in materia di formazione e di conoscenze relative all'attività concreta e agli obblighi della LSerFi. Inoltre, l'iscrizione nel Registro dei consulenti alla clientela è obbligatoria. Tale iscrizione presuppone a sua volta un'assicurazione di responsabilità civile professionale per questa attività e, seppur semplici, strutture organizzative.

### 3. Conclusione

In qualità di intermediario finanziario sussiste in linea principio la possibilità che un'attività finora esercitata legalmente mediante l'affiliazione all'OAD necessiti ora di un'autorizzazione secondo la LIsFi. Inoltre, la formulazione di proposte d'investimento, che sinora non necessitavano di autorizzazione, può ora comportare un obbligo di registrazione ai sensi della LSerFi. Tuttavia, l'attività deve essere esercitata a titolo professionale per rientrare nel campo di applicazione delle regolamentazioni. Conviene quindi verificare la conformità della propria attività alle leggi sui mercati finanziari. Anche se possono applicarsi disposizioni transitorie, all'entrata in vigore della LSerFi e della LIsFi sussistevano già obblighi che i fornitori di servizi finanziari e/o gli istituti finanziari dovevano osservare.

#### Contatto FINMA

[FIDLEG-FINIG@finma.ch](mailto:FIDLEG-FINIG@finma.ch) oppure +41 31 327 98 88 (dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 12.00).

#### Elenco degli organismi di vigilanza autorizzati dalla FINMA con i dati di contatto:

<https://www.finma.ch/it/autorizzazione/aufsichtsorganisationen/>

#### **OAD FSA/FSN**

Segretariato generale

Spitalgasse 40

3011 Berna

031 533 70 00

[info@swisslawyers.com](mailto:info@swisslawyers.com)

[www.sro-sav-snv.ch](http://www.sro-sav-snv.ch)

---

<sup>12</sup> Cfr. art. 3 lett. d [LSerFi](#).